



Regione Lombardia

DECRETO N. 14585

Del 12/10/2022

Identificativo Atto n. 6154

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DEFINIZIONE DELLE AREE DELIMITATE PER LA PRESENZA DI MELOIDOGYNE GRAMINICOLA IN LOMBARDIA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1372 DELLA COMMISSIONE DEL 5 AGOSTO 2022 RELATIVO A MISURE TEMPORANEE PER PREVENIRE L'INGRESSO, LO SPOSTAMENTO, LA DIFFUSIONE, LA MOLTIPLICAZIONE E IL RILASCIO NELL'UNIONE DI MELOIDOGYNE GRAMINICOLA (GOLDEN & BIRCHFIELD). REVOCA DEL DECRETO N. 7221 DEL 25 MAGGIO 2022.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield);
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria» nel quale è stato trasposto l'articolato della previgente l.r. 23 marzo 2004, n.4;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 - n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;
- il D.d.u.o. 1206 del 4/2/2021 "*Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di



Regione Lombardia

- gestione dell'organismo nocivo";
- il D.d.u.o. 7221 del 25 maggio 2022 "Delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana. Revoca del decreto N. 592 del 25 gennaio 2022";

DATO ATTO che le suddette disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che:

- per le aree risicole lombarde l'eradicazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) non è più possibile e che pertanto è necessario applicare misure per il suo contenimento;
- che le misure di contenimento sono finalizzate a mantenere bassa la popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield) nei terreni infestati in modo da ridurre il rischio di diffusione del parassita;
- che, in caso di aumento del livello della popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), il Servizio Fitosanitario potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione;
- pertanto necessario implementare misure fitosanitarie obbligatorie per il contenimento di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield);

PRESO ATTO che nel territorio risicolo lombardo, le azioni di sorveglianza condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale hanno finora consentito l'individuazione di *Meloidogyne graminicola* nei comuni di Alagna, Cilavegna, Dorno, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò, Zinasco e che i comuni di Carbonara al Ticino, Gambolò e Sommo presentano terreni non infestati ma facenti parte di aree delimitate;

RITENUTO necessario, per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate al contenimento di *Meloidogyne graminicola*:

- revocare il D.d.u.o. n. 7221 del 25 maggio 2022 "Delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana" che il presente atto sostituisce integralmente;
- definire le aree delimitate così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituite da:
 - una zona infestata vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode *Meloidogyne graminicola* è stata confermata;
 - una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche



Regione Lombardia

parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;

- aggiornare l'area delimitata individuata con il sopra richiamato D.d.u.o. 7221 del 25-05-2022, così come definita dall'allegato A del presente atto, di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno applicare le misure di contenimento previste dal "Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield)", nelle aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;

DATO ATTO che tutti gli atti che hanno portato ad indentificare le aree delimitate comprendenti le zone infestate e le zone cuscinetto sono disponibili presso il Servizio Fitosanitario Regionale e che le carte tematiche e i dati vettoriali saranno disponibili sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), *Meloidogyne graminicola* e sul geoportale di Regione Lombardia;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

VISTO l'art 17 della l.r. n. 20 del 07.07.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

Recepito le premesse

1. di revocare il D.d.u.o. n. 7221 del 25 maggio 2022 "Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2017 - misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield nel territorio della Repubblica Italiana" che il presente atto sostituisce integralmente;
2. di definire le nuove aree delimitate così come indicato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto costituite da:
 - a. una zona infestata vale a dire l'appezzamento in cui la presenza del nematode è stata confermata,
 - b. una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 100 metri intorno alla zona infestata. Nel caso in cui una porzione di un appezzamento ricada anche



Regione Lombardia

- parzialmente in tale raggio, l'intero appezzamento è da considerarsi appartenente alla zona cuscinetto;
3. di applicare le misure di contenimento, previste dal “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield)”, nelle aree delimitate ricadenti nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pieve Albignola, Sannazzaro De' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova D'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;
 4. di stabilire che, in caso di aumento del livello della popolazione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield), il Servizio Fitosanitario potrà comunque ordinare l'applicazione delle misure di eradicazione;
 5. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali delle aree delimitate sul sito della Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), *Meloidogyne graminicola* e sul geoportale di Regione Lombardia;
 6. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

ANDREA AZZONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge






Regione Lombardia



Servizio Fitosanitario

Meloidogyne graminicola

Aree delimitate

Legenda

-  Zona cuscinetto
-  Zona infestata
-  Limiti comunali
-  Limiti provinciali



1:200.000